



Lodè li 15/05/2020

ORDINANZA N. 20

OGGETTO: misure per la tutela della salute e della sicurezza pubblica, finalizzate a prevenire il rischio degli incendi e della diffusioni degli artropodi (zecche).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **RAVVISATA** l'urgente necessità di provvedimenti tesi alla prevenzione dei rischi di incendi e di sviluppo di artropodi (zecche) e la possibilità di trasmissione di malattie infettive all'uomo (rickettsiosi);
- **CONSIDERATA** la pericolosità costituita dalla presenza di un manto vegetale nelle aree incolte sia private che pubbliche;
- **VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f della legge 21/11/2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinati anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre 2020 il periodo in cui vige, " lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo ", di cui si rinvia per le relative violazioni;
- **VISTA** la legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 e succ. mod. ed int.;
- **VISTO** la legge 21 novembre 2000 n. 353 e succ. mod. ed int.;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 285/92 e succ. mod. ed int.
- **VISTO** il vigente regolamento d'igiene.
- **VISTO** il D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int. ;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. **E' FATTO** obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo a provvedere, entro e non oltre il 1° Giugno 2020, a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, secondo le indicazioni prescritte dall'art. 12, lettera e delle norme di prevenzione, nelle zone urbane, compresa la fraz. di Sant'Anna, e nella fascia periurbana per almeno 100 Mt. dal limite dell'abitato;
 - a) Allo sfalcio delle erbe presenti e alla successiva rimozione o abbruciamento, secondo le disposizioni dell'ordinanza regionale antincendi. La Stazione Forestale e di V.A. di Lula è l'organo competente per il territorio al rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di abbruciamento;
 - b) allo smaltimento di acque stagnanti e alla rimozione di ogni tipo di rifiuto che costituiscono un habitat ottimale per lo sviluppo sia degli insetti che degli acari e dei ratti.
2. **E' FATTO** assoluto divieto di pascolo entro il perimetro urbano e nel suburbio, nonché l'introduzione di mandrie e greggi, anche per soli fini di transito urbano, senza la preventiva autorizzazione di Questo Ente, ottenibile previo apposito nulla-osta del competente ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale .

COMUNE DI LODE'  PROVINCIA DI NUORO

3. Le violazioni per l'accensione di fuochi in periodi non consentiti o in assenza

di autorizzazione, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00.

4. Le violazioni di cui al punto 2 saranno punite con la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 del Codice della Strada (transito di armenti e greggi), di una somma da Euro 41,00 a Euro 168,00 (obolazione Euro 41,00).
5. Negli altri casi di inottemperanza si provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con addebito delle spese a carico degli interessati inadempienti, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 (obolazione Euro 50,00).
6. In aggiunta al 115 dei Vigili del Fuoco, del 113 della Polizia e del 112 dei Carabinieri è stato istituito il numero verde 1515 DEL Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), da utilizzare in caso di avvistamento di incendio boschivo.
7. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione delle norme contenute nella presente ordinanza.

SI AVVERTE che avverso la presente ordinanza, può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06.12.1971, n. 1034

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Mario Carta)

